



PROVINCIA DI TERNI		
Tit <u>4</u>	Cat <u>22</u>	Fasc <u>2</u>
- 4 MAG. 2021 AREA F. N. RISORSE		
Prot n <u>5514</u>		

Collegio dei Revisori dei Conti

* * * * *

VERBALE N. 59 DEL 03/05/2021

Oggetto: delibera del presidente “Piano Triennale del fabbisogno di personale 2021-2022-2023- Ricognizione eccedenze di personale-integrazione capacità assunzionale annualità 2021”

Esaminata la delibera del Presidente, relativa all’approvazione del Piano Triennale 2021/2023 dei fabbisogni del personale della Provincia di Terni Ricognizione eccedenze di personale;

Visto l’art. 19 comma 8 della Legge 448/2001 che dispone che “... *gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’art. 2 del TUEL, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*”;

Visto l’art. 3 del D.L. 90/2014 conv. Con Legge 114/2014;

Visto l’articolo 1, commi da 844 a 847, della Legge n. 205/2017;

Visto l’articolo 14 bis, del DL. N. 4 del 28 gennaio 2019;

Richiamate le delibera del Presidente n.11 del 30/01/2020”Approvazione del piano triennale 2020-2022 dei fabbisogni del personale della Provincia di Terni” la delibera n.59 del 04/06/2020 e la n. 140 del 16/11/2020 “Approvazione del Piano Triennale 2020/2022 dei fabbisogni del personale della Provincia di Terni .Ricognizione eccedenze di personale ed integrazione;

Considerato:

- che la capacità assunzionale è determinata ex articolo 1, comma 845 della Legge n. 205/2017, che stabilisce che “*A decorrere dall’anno 2018, le province delle ragioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica relativamente*

alle figure ad altro contesto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II, III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo, comma 421, della legge n. 190 del 2014";

- che l'art. 14-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito nella legge di 28 marzo 2019, n. 26, modifica l'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, della legge 11 agosto 2014, n. 114, al comma 5, quinto periodo, sostituendo le parole: << tre anni >> con le seguenti: << cinque anni >> e le parole: <<al triennio precedente>> con le seguenti : <<al quinquennio precedente >> e integra lo stesso art. 3 aggiungendo il comma 5-sexies che recita : <<Per il triennio 2019-2020, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over>>;
- che per la Provincia di Terni il rapporto, nel 2019, tra l'importo delle spese complessive di personale (6.637.744,79) e il totale delle entrate correnti relative ai titoli I, II, III (26.428.335,66) è pari al 25,12%;
- che, pertanto, per la Provincia di Terni la percentuale assunzionale è del 25%;
- che il budget assunzionale è determinato in base ai valori individuati nella tabella seguente:

ANNO	Budget disponibile	
	Risparmi cessati	25%
2017	88.504,18	22.126,05
2018	96.860,79	24.215,20
2019	275.533,35	68.883,34
2020	374.970,68	93.742,67
2021	327.360,06	81.840,02
2022	205.279,78	51.319,95
2023	139.926,52	34.981,63
Totale	1.508.435,37	377.108,84

- che il Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 all'allegato C) prevede l'assunzione:
 - nel 2021 l'assunzione di un collaboratore amm./tecnico –operaio spec., di un istruttore direttivo area amministrativo/contabile; di un istruttore amm./tecnico;
 - nel 2022 l'assunzione di un Istruttore amm/tecnico;
 - nel 2023 di un dirigente amm/finanziarioper il budget di spesa previsto che rientra nei limiti del budget assunzionale disponibili come sopra determinato;
- che nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 si evidenziano la verifica:- della ricognizione eccedente di personale ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.L. gs. n. 165/2001;
- il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 421, della Legge n. 190/2014;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile espresso dal Direttore dell'Area Finanziaria Patrimoniale.

L'Organo di revisione

accerta

ex art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, che il Programma Triennale 2021/2023 del fabbisogno di personale, è improntato al rispetto del principio di riduzione della spesa e al rispetto della normativa in materia, ricordando che è condizionato al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 3, comma 5-sexies, del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, della legge n. 114/2014.

considerato

che sono stati approvati i Bilanci Consolidati degli ultimi 3 anni ;
che è stato approvato il bilancio 2021/2023 con delibera C.P. n.46 del 29/12/2020;

L'organo di revisione

Esprime

Parere favorevole all'approvazione del Piano Triennale 2021-2022-2023 dei fabbisogni del personale della Provincia di Terni-Ricognizione eccedenze di personale:

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Anna Maria Bernacchia, Presidente

Francesca Caproni, Revisore

Micaela Oliva, Revisore